

Scheda informativa per la notifica di un sinistro in un caso di casco totale

Casco totale: notificare un sinistro in maniera semplice e rapida

Qualora l'apparecchio venga danneggiato da una influenza esterna, notificate il vostro caso di sinistro direttamente a Helvetic Warranty.

Notificate il sinistro il prima possibile online, all'indirizzo:
www.helvetic-warranty.ch

Per la notifica di un sinistro vi occorrono i seguenti documenti:

- Ricevuta d'acquisto di Media Markt
- Numero IMEI o numero di serie dell'oggetto assicurato (li trovate sull'apparecchio, sulla confezione o sulla ricevuta d'acquisto)
- Fotografie dell'apparecchio danneggiato

Se vi serve aiuto per la notifica online di un sinistro, siamo raggiungibili come segue:

Hotline sinistri: 0848 640 600

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Una volta accettato il sinistro, Helvetic Warranty intraprenderà i passi necessari per la riparazione del danno.

Furto:

Se il vostro apparecchio è stato rubato, vogliate procedere come segue:

1. Misura immediata: Fate bloccare la carta SIM dal vostro provider.
2. Presentate la notifica di furto entro 24 ore alla polizia.
3. Entro le 24 ore successive alla segnalazione alla polizia, notificate il furto online a: **www.helvetic-warranty.ch**

Successivamente alla notifica online, inviate per e-mail o per posta il modulo di sinistro firmato e gli ulteriori documenti necessari conformemente al modulo di sinistro a:

schaden.mediamarkt@helvetic-warranty.ch

Helvetic Warranty GmbH
Divisione sinistri Mediamarkt
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon

Importante:

Tenete presente che il danno deve dapprima essere verificato da Helvetic Warranty. In caso di riparazione senza preventiva approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Condizioni generali d'assicurazione Media Markt Casco totale
Edizione 09/2020

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH (Helvetic Warranty), in qualità di stipulante. a)

1. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (secondo la ricevuta d'acquisto) e termina:

- a) alla decorrenza della durata scelta di 12 o 24 mesi;
- b) in caso di danno totale
- c) in caso di furto

2. Revoca dell'assicurazione

La persona assicurata può revocare l'assicurazione entro 30 giorni dalla data d'acquisto dell'oggetto assicurato a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la consegna della dichiarazione di revoca. Il premio versato viene rimborsato alla persona assicurata.

3. Numero di sinistri assicurati per anno assicurativo

- **Durata di un anno:** Per l'intera durata è coperto dall'assicurazione un (1) sinistro. Ciò a prescindere dalla causa all'origine del danno assicurato.
- **Durata di due anni:** Per l'intera durata sono coperti dall'assicurazione due (2) casi di sinistro. Ciò a prescindere dalla causa all'origine del danno assicurato.

4. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

5. Persona assicurata

La persona assicurata è il detentore del certificato di assicurazione e della ricevuta d'acquisto di Media Markt per l'oggetto assicurato, a condizione che sia domiciliata in Svizzera.

6. Oggetto assicurato

L'assicurazione copre l'apparecchio nuovo definito nella ricevuta d'acquisto di Media Markt e indicato nell'ambito dell'assicurazione casco totale, inclusi gli accessori compresi nella dotazione di base, fino a un massimo di CHF 200.-. La copertura può essere stipulata solo contemporaneamente al contratto di compravendita per l'apparecchio interessato.

L'assicurazione è valida anche per l'apparecchio sostitutivo, qualora l'apparecchio assicurato debba essere sostituito a seguito di un caso di garanzia (garanzia del produttore e del venditore).

7. Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto dell'assicurazione cambia proprietario, la copertura assicurativa è valida anche per l'acquirente.

8. Eventi assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione dell'apparecchio assicurato a seguito di una influenza esterna improvvisa o imprevedibile conseguente a:

- a) umidità o liquidi (escluse piene e inondazioni)
- b) influenza esterna violenta (ad es. caduta), danni da sabbia, cortocircuito o sovratensione
- c) Le riduzioni del 50% delle prestazioni dell'accumulatore / della batteria rispetto allo stato a nuovo.

L'assicurazione copre inoltre la perdita improvvisa e imprevedibile dell'apparecchio assicurato a seguito di furto (rapina, scasso, evasione).

L'enumerazione è esaustiva.

Evento assicurato: Conversazioni abusive per telefoni cellulari

Se l'apparecchio assicurato viene rubato e a carico della persona assicurata insorgono spese di allacciamento e collegamento dovuti all'uso abusivo dei servizi di comunicazione mobile (trasmissione di chiamate, SMS, MMS, trasferimento e trasmissione di dati, caricamento e scaricamento di dati, ecc.) nel periodo intercorrente tra il furto e la notifica al provider (blocco), l'Helvetia rimborsa alla persona assicurata un importo massimo di CHF 3'000.-. L'obbligo di prestazione

decade se il furto non è stato notificato al provider entro 24 ore, la carta SIM interessata non viene bloccata e il furto non è segnalato al posto di polizia competente.

9. Prestazioni

In caso di danneggiamento o distruzione dell'apparecchio assicurato, l'Helvetia corrisponde

- **Nel caso di un danno parziale:** Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del prezzo d'acquisto (senza abbonamento) dell'apparecchio assicurato al momento del sinistro; per i telefoni cellulari esiste la possibilità di sostituzione nell'ambito della riparazione
- **Nel caso di un danno totaleo di una riparazione antieconomica:** Un rimborso, sotto forma di buono Media Markt, del valore dell'apparecchio assicurato previo ammortamento del prezzo d'acquisto originario (senza abbonamento) secondo le seguenti tabelle. Se tale versamento è antieconomico, il cliente riceverà un apparecchio sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete a Helvetia e Helvetic Warranty

In caso di danno totale, l'apparecchio diventa di proprietà dell'assicuratore e deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione dell'apparecchio non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore attuale secondo la seguente tabella.

Telefoni cellulari

| Età dell'apparecchio in mesi | Rimborso massimo del prezzo d'acquisto originario |
|------------------------------|---|
| 0-6 | 100% |
| 7-12 | 80% |
| 13-24 | 60% |

Tutti gli apparecchi, telefoni cellulari esclusi

| Età dell'apparecchio in mesi | Rimborso massimo del prezzo d'acquisto originario |
|------------------------------|---|
| 0-12 | 100% |
| 13-24 | 80% |

b) In caso di furto dell'oggetto assicurato, l'Helvetia corrisponde

- un rimborso, sotto forma di buono Media Markt, del valore dell'apparecchio assicurato previo ammortamento del prezzo d'acquisto originario (senza abbonamento) secondo le seguenti tabelle. Se tale versamento è antieconomico, il cliente riceverà un apparecchio sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete a Helvetia e Helvetic Warranty

Telefoni cellulari

| Età dell'apparecchio in mesi | Rimborso massimo del prezzo d'acquisto originario |
|------------------------------|---|
| 0-6 | 80% |
| 7-12 | 60% |
| 13-24 | 40% |

Tutti gli apparecchi, telefoni cellulari esclusi

| Età dell'apparecchio in mesi | Rimborso massimo del prezzo d'acquisto originario |
|------------------------------|---|
| 0-12 | 80% |
| 13-24 | 60% |

c) Conversazioni abusive per telefoni cellulari

Su presentazione delle fatture da cui risultano chiaramente i costi di collegamento, l'assicurazione copre i costi fino a un importo massimo di CHF 3'000.-. L'assicurazione non copre le spese per il blocco e la sostituzione della carta SIM e il saldo prepagato (prepaid).

10. Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- conseguenti ad abbandono, perdita o spostamento;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- conseguenti a disposizioni delle autorità;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne dell'apparecchio assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;

- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'apparecchio danneggiato (eccezione: furto);
- che sono da attribuire a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- se l'apparecchio rubato era custodito in un veicolo in modo visibile dall'esterno
- le spese conseguenti al furto commesso da un borsaiolo dell'oggetto assicurato o dal fatto che l'apparecchio di telefonia mobile assicurato è lasciato incustodito in vista, in locali e/o posti pubblici
- le spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sull'apparecchio
- le spese già coperte da un'altra assicurazione o garanzia del produttore o rivenditore e sulla cui base è stata erogata una prestazione nel caso specifico;
- per i quali il processo di riparazione non è gestito tramite Helvetic Warranty;

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontrino nessun danno assicurato a carico dell'apparecchio.

11. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (al più tardi entro 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (tel. 0848 640 600 o www.helvetic-warranty.ch), presentando i documenti giustificativi richiesti e compilando il modulo di sinistro online.

La persona assicurata è inoltre tenuta a

- comunicare il numero IMEI / di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto;
- notificare il furto all'autorità di polizia competente entro 24 ore e far redigere un rapporto di polizia;
- entro 24 ore dalla constatazione del furto, richiedere il blocco della carta SIM all'operatore di telefonia mobile;
- inoltrare un conteggio in dettaglio dell'operatore di telefonia mobile dal quale si evincono le spese di collegamento insorte indebitamente.

12. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa.

13. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del danno che coprono gli stessi rischi coperti dall'assicurazione casco totale di Media Markt. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti condizioni.

Se un responsabile civile è tenuto a rispondere per l'evento, il suo obbligo di risarcimento prevale su quello di rimborso derivante dal presente contratto. Se il responsabile civile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti condizioni, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti del responsabile civile. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione e diverse valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti disposizioni.

15. Foro competente e diritto applicabile

Per le controversie derivanti dal presente contratto, la persona assicurata può rivolgersi al foro competente del suo domicilio, in alternativa a quello della sede della stipulante (Helvetic Warranty).

Il contratto d'assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

16. Trattamento dei dati

Helvetic Warranty e l'Helvetia procedono al trattamento dei dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dalle pratiche relative al contratto e li utilizzano, in particolare, per l'elaborazione dei casi d'assicurazione, per valutazioni statistiche nonché a fini di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. Nella misura necessaria, l'Helvetia può inoltrare i dati per l'elaborazione a terzi coinvolti nelle pratiche relative al contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, nonché alle società del Gruppo Helvetia in Svizzera e all'estero. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.